



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ULIANA ARMANO - Presidente -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE  
ALL'ESECUZIONE

Ud. 09/03/2016 U

R.G.N. 22072/2014

non 8807

Rep. /

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 22072-2014 proposto da:

L. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIALE C. MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO  
SPAZZANI TESTA, che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato MARCO DE CRISTOFARO giusta procura a margine  
del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

I. PATRIZIA, ZI GIUSEPPINA, N  
MIRELLA, CONDOMINIO S. F

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 707/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 20/01/2014, depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato Marco De Cristofaro difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

### **Svolgimento del processo**

1. – Con la sentenza pubblicata in data **19 marzo 2014**, la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da Renato I. nei confronti di Patrizia I. avverso la sentenza del Tribunale di Padova resa il 21 maggio 2012.

Il Lorenzetto propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Gli intimati non si difendono.

### **Motivi della decisione**

2. -Con l'unico motivo di ricorso si deduce <<nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte d'Appello erroneamente dichiarato tardivo e così inammissibile il gravame proposto dal sig. Lorenzetto, per falsa ricostruzione dei rapporti tra la fase inhibitoria e quella di merito dell'opposizione all'esecuzione quali ricavabili dall'art. 616 cod. proc. civ.>>.

Il ricorrente sostiene che il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 616, comma secondo, cod. proc. civ. si debba ritenere pendente sin dalla proposizione del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione. Pertanto, essendo stato questo ricorso depositato, nel caso di specie, in data **19 aprile 2009**, da questa data il giudizio sarebbe stato pendente, non rilevando che il giudizio di merito sull'opposizione sia stato poi introdotto con citazione notificata nel **dicembre 2009**. Sarebbe quindi errata la sentenza della Corte d'Appello che ha ritenuto applicabile il termine dimidiato di sei mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, così applicando il testo dell'art. 327 cod. proc. civ., come modificato per i giudizi introdotti a far data dal **4 luglio 2009**, ed ha perciò dichiarato inammissibile l'appello introdotto con citazione notificata oltre i sei mesi (ma entro l'anno) dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Padova.

3.- Il motivo è fondato.

Quanto all'interpretazione da darsi alla modifica apportata all'art. 327 cod. proc. civ. dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009 n. 69, va richiamato il precedente costituito da Cass. n. 19943/14, che, a sua volta, ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 6007/12, secondo il quale <<In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il



*momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.>> (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 17060/12, ord. n. 15741/13).*

L'interpretazione appena richiamata dell'art. 58 della legge n. 69 del 2009, in riferimento all'art. 327 cod. proc. civ., va qui ribadita.

Rileva, in proposito, la questione -perfettamente centrata col motivo di ricorso- dell'individuazione della data di instaurazione del giudizio di opposizione all'esecuzione (ed agli atti esecutivi).

In effetti, questa Corte, con una prima pronuncia, in data 12 dicembre 2012 ord. n. 22838, aveva affermato che *<<nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell'applicazione del termine lungo - ridotto a sei mesi dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - per l'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, non rileva il momento in cui è stata introdotta e si è svolta la fase sommaria del corrispondente procedimento, destinata a concludersi con un provvedimento privo del carattere della definitività e, come tale, non impugnabile neppure con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., bensì quello in cui è stato intrapreso il relativo giudizio di merito>>).*

Tuttavia, questa interpretazione è stata superata con la più recente decisione di cui a Cass. 7 maggio 2015 n. 9246 con la quale si è affermato che *<<nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell'applicazione del termine lungo - ridotto a sei mesi dalla modifica apportata all'art. 327 cod. proc. civ. dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - per l'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria del corrispondente procedimento, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617, comma secondo, cod. proc. civ.>> .*

Le argomentazioni ivi esposte sono qui da intendersi integralmente richiamate e ribadite, in quanto idonee a risolvere la medesima questione con riferimento al giudizio di opposizione all'esecuzione, quale è il presente.

Poiché il Collegio ritiene di conformarsi al principio espresso da ultimo, la sentenza impugnata va cassata.


Le parti vanno rimesse alla Corte d'Appello di Venezia per l'esame del merito del gravame.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 9 marzo 2016.

Il Funzionario Giudiziario  
Oreste LATROFA



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

04 MAG. 2016

Il Funzionario Giudiziario



